

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico  Datore\_lavoro\_Privato  CSP/CSE  Dirigente  Responsabile\_Lavori  
 Committente  Preposto  RSPP  Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna  Pena detentiva  Pena sia detentiva che pecuniaria  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso  Risarcimento alla costituita parte civile  
Quantum   
Altri elementi

1\* Grado

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio  Malattia  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni  Morte

## Soggetto leso

Operaio  Artigiano  Impiegato  Imprenditore  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza

## Fattispecie

Impegnato nel taglio di alcuni tondini di ferro, impiegando a tal fine una cesoia, durante l'operazione aveva utilizzato il macchinario pur essendosi avveduto del sollevamento dell'apposita protezione mobile della zona di taglio della macchina, la quale però in tal modo funzionava più speditamente grazie all'elusione del dispositivo di interblocco. A un tratto, a causa dell'assenza della suddetta protezione mobile, l'operaio infilava inavvertitamente il dito all'interno del meccanismo, così da subire l'amputazione della falange distale del primo dito della mano destra; lesioni giudicate guaribili in 55 giorni.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

L'art. 71 D.Lgs. 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto (Sez. 4, sent. N. 4549 del 29/01/2013); nella specie, come correttamente rilevato dalla Corte genovese, il rischio era conosciuto o quanto meno conoscibile da parte del datore di lavoro, ma non adeguatamente fronteggiato, atteso che, secondo quanto riferito dall'ispettore del lavoro intervenuto, i lavoratori procedevano comunemente a protezione aperta per questione di ritmi, sebbene la manomissione della chiavetta di protezione fosse manovra che richiedeva di agire sulle viti e sui bulloni di fissaggio; da ciò si desume che l'imputato, pur mettendo a disposizione degli operatori un'apparecchiatura provvista di un dispositivo di sicurezza e pur risultando che tale dispositivo venisse in alcuni casi rimosso dai dipendenti, non agiva in modo da scongiurare il rischio che costoro potessero rimuovere detto dispositivo e, anche solo accidentalmente, posizionassero le dita in corrispondenza della zona di taglio. Né il funzionamento in sicurezza dell'apparecchiatura poteva essere condizionato esclusivamente da uno specifico obbligo di attivarsi del lavoratore. Oltre a ciò, va osservato che il rischio nella specie concretizzatosi aveva comunque formato oggetto di previsione, atteso che le caratteristiche stesse del macchinario comprendevano il dispositivo di protezione che nella specie era stato manomesso.

In proposito, va ricordato che il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 263498: in motivazione la Corte ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, i quali, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui la macchina è in concreto utilizzata). Orbene, nel caso di specie, il fatto stesso che fosse presente sulla cesoia una protezione mobile in corrispondenza della zona taglio, e che a fronte di ciò fosse frequente (per come emerso in dibattimento) che tale protezione venisse manomessa dagli operai per ragioni di speditezza, rende evidente che il rischio poteva essere ridotto tempestivamente osservando la dovuta diligenza.

In tale quadro, la Corte territoriale ha correttamente escluso che il comportamento dell'infortunato potesse considerarsi abnorme e idoneo a interrompere il nesso causale fra la condotta contestata all'imputato e l'evento lesivo: invero, le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. In proposito, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, deve considerarsi che è interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri). Nella specie, è di tutta evidenza che la condotta del Ricotta si inseriva invece pienamente, e in modo tutt'altro che imprevedibile o eccentrico, nell'area di rischio affidata alla gestione dell'Argento, nella sua qualità datoriale: da un lato perché questi, sul piano generale, era affidatario in base al già richiamato art. 71 D.Lgs. N. 81/2008 della posizione di garanzia connessa al dovere di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina; dall'altro perché proprio il rischio di un utilizzo inidoneo del macchinario era a sua volta prevedibile ed evitabile, sia per l'esistenza del dispositivo di sicurezza più volte descritto, sia per il fatto che la prassi di rimuovere detto dispositivo risultava non sporadica.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 settembre 2016.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**